

AGGIORNAMENTI GENNAIO 2016 PARTE I

NUOVI LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Le nuove disposizioni in tema di circolazione del contante

La Legge di stabilità 2016 ha innalzato il limite per la circolazione del contante, portandolo ad euro 3.000 dal 1° gennaio 2016. In questo modo la **disciplina nazionale** è stata allineata a quella degli altri Stati europei.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Nuovi limiti all'uso del contante e utilizzo del POS a più ampio raggio

Sale da 1.000 a 3.000 euro il limite all'uso del contante, ma scende da 30 a 5 euro ed anche meno, l'uso delle carte di credito, di debito e prepagate nei pagamenti.

Sono queste, in sintesi, le novità del pacchetto "uso del contante e pagamenti elettronici" introdotte con la Legge di Stabilità 2016.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Indicazioni operative sui "nuovi" interpelli

Lavoro - Pensioni: precisazioni dall'INPS sul pagamento rata di gennaio 2016

Impresa - IAS 24: dal CNDCEC una Guida

Scadenze dal 7 al 21 gennaio 2016

ADEMPIMENTI

Le nuove disposizioni in tema di circolazione del contante

di Antonio Gigliotti

Premessa

Con riferimento alle disposizioni in tema di circolazione del contante, la legge di stabilità 2016 è intervenuta su più fronti, modificando profondamente le disposizioni finora previste.

LEGGE DI STABILITA'

LE NOVITA' IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

- Viene innalzato il limite previsto per la circolazione del contante (da 1.000 a 3.000 euro)
- Viene lasciato fermo il limite dei 1.000 euro soltanto per i pagamenti eseguiti dalla Pubblica Amministrazione
- Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti
- Viene disposto l'abbassamento del tetto dei 30 euro sotto il quale gli esercenti possono rifiutare ancora i pagamenti con carte di debito: anche i micro-pagamenti, pertanto, potranno essere effettuati con carte di credito.
- Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il parchimetro.

La disciplina in tema di circolazione del contante

Ai sensi del nuovo articolo 49 del D.Lgs. n.231/2007 “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.”

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE



I pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 2.999,99 €



Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente **frazionati**



Cosa si intende per "operazione frazionata"?

Quando, attraverso più operazioni singolarmente inferiori al limite previsto, viene posta in essere un'operazione unitaria di valore pari o superiore ai limiti stabiliti.

MA

È possibile effettuare il pagamento di importo complessivo pari superiore a 3.000 € in rate inferiori al limite previsto quando il frazionamento:

- ✓ è connaturato all'operazione stessa;
- ✓ è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.



Nota bene

ATTENZIONE! L'Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.

Il nuovo limite dei 3.000 euro per i pagamenti in contanti

La disciplina in tema di circolazione del contante è stata introdotta non soltanto per contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ma anche per limitare l'evasione fiscale, garantendo una maggiore trasparenza negli scambi.

Tuttavia in Italia, nonostante il precedente limite dei 1.000 euro, i pagamenti continuavano ad avvenire prevalentemente in contanti, ed inoltre la maggiore trasparenza non ha posto un freno all'evasione fiscale.

Ecco il motivo per il quale, con la Legge di stabilità 2016 si è ritenuto opportuno innalzare il limite per la circolazione del contante, portandolo ad euro 3.000 dal 1° gennaio 2016.


In questo modo la disciplina nazionale è stata allineata a quella degli altri Stati europei.

Fino al 31.12.2015: Limite per la circolazione del contante → 999 euro



Legge di stabilità 2016

Limite alla circolazione del contante (dal 1° gennaio 2016): 2.999 euro



Le altre disposizioni oggetto di modifica:

Con la legge di stabilità 2014 era stato stabilito che i canoni di locazione di unità abitative dovessero essere pagati con strumenti tracciabili, qualsiasi fosse l'importo (sebbene fossero sanzionate soltanto le transazioni di importo superiore ad euro 999,99). Con la legge di stabilità 2016 è stata prevista l'abrogazione della disposizione in oggetto.

L'articolo 32bis del D.l. n.133/2014 aveva introdotto il divieto, per tutti gli operatori della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento ad un contratto di trasporto, indipendentemente dall'importo delle stesse (senza tuttavia prevedere specifiche sanzioni). Anche per questa norma è stata prevista l'abrogazione.



Nota bene

ATTENZIONE!

Rimane fermo il limite dei 1.000 euro:

- ↘ Per i servizi di rimessa di denaro con l'estero (c.d. "money transfer")
- ↘ Per gli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Pertanto le pensioni di importo pari o superiore a 1.000 euro continueranno a dover essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili
- ↘ Per gli assegni bancari e postali emessi senza clausola di non trasferibilità.
Pertanto, come in passato, gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I micro-pagamenti con carta di credito

Come noto, già dallo scorso 30 giugno 2014 è stato previsto l'obbligo, per imprenditori e professionisti, di accettare pagamenti di importi superiori a 30 euro con carte di debito.

Dal 30 giugno 2014

Obbligo, per professionisti e imprenditori, di accettare i pagamenti con carte di debito di importo superiore a 30 euro

MA

Non sono mai state previste specifiche sanzioni

Ad oggi, il professionista o l'imprenditore che non rispetta l'obbligo rischia soltanto la **mora del creditore** ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile. In linea di massima, la mora del creditore impedisce a quest'ultimo di richiedere il pagamento degli interessi nel caso di tardivo pagamento, e consente altresì al debitore di chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per la corresponsione degli importi.

NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2016

- ✓ Viene eliminata la soglia dei 30 euro al di sotto della quale gli esercenti possono ancora rifiutare i pagamenti con carte di debito: potranno quindi essere pagati tramite carte di credito/debito anche importi al di sotto dei 5 euro, quali il giornale e il caffè. L'obbligo del Pos non troverà applicazione soltanto nel caso in cui si configurino oggettive "impossibilità tecniche".
- ✓ Dal 1° luglio 2016 la carta di credito potrà essere utilizzata per il pagamento del parcheggio.
- ✓ Viene previsto che successivi decreti attuativi definiscano delle specifiche sanzioni irrogabili nel caso di violazione delle disposizioni.
- ✓ Mentre in passato l'obbligo era limitato alle carte di debito, la nuova previsione viene estesa anche alle carte di credito.
- ✓ Viene prevista una stretta alle commissioni bancarie. Entro il mese di aprile 2016, i gestori delle carte di pagamento dovranno infatti definire le regole e le misure contrattuali per i micropagamenti. Dovranno inoltre essere fissate le commissioni, le quali dovranno essere

proporzionali ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori dei servizi di pagamento.

CHECK LIST

CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE: LIMITI

Intestazione Studio

Spett.le Cliente,

nella quotidiana gestione aziendale risulta necessario prestare attenzione alle disposizioni in tema di circolazione del contante.

Dall'anno 2016 il limite è stato innalzato ad euro 3.000, ma risulta in ogni caso necessario continuare a rispettare disposizioni previste, in quanto non sono stati eliminati né gli obblighi né le sanzioni.



Per questo le indichiamo di seguito le principali casistiche, chiedendole di contattarci per eventuali chiarimenti laddove si dovesse prospettare, nella sua realtà, uno dei richiamati casi.



Attenzione!

Qualora uno dei prospettati casi si fosse già verificato potrebbe essere irrogata una sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di 3.000 euro (15.000 euro per importi ad euro 50.000).

Il professionista, venuto a conoscenza della violazione, è obbligato, per legge, a comunicarla alle autorità preposte, pena l'applicazione, in suo capo, della sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di 3.000 euro.

CASISTICHE	E' UN CASO CHE POTREBBE PROSPETTARSI IN FUTURO?	PERCHÉ È IMPORTANTE CONTATTARE IL CONSULENTE?
Sono socio di una snc. Intendo prelevare 3.500 euro dalle casse della società per mie esigenze personali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<p>Nel caso prospettato si stanno violando le disposizioni in tema di circolazione del contante. La società e il socio sono infatti due soggetti diversi, e, quindi, il trasferimento deve avvenire con strumenti di pagamento tracciabili.</p> <p>Diverso è invece il caso in cui l'impeditore individuale apporti/prelevi contanti nelle casse della sua azienda: l'imprenditore e l'impresa non configurano infatti soggetti distinti.</p>
Sono un imprenditore. Mio fratello ha necessità di 3.500 euro in contanti, che intendo prestargli. Il prestito non sarebbe effettuato nell'ambito dell'attività imprenditoriale, ma riguarderebbe la sfera personale.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<p>Le disposizioni in tema di circolazione del contante non trovano applicazione soltanto nell'ambito dell'attività d'impresa. Anche un prestito ad amici o parenti, pertanto, deve essere effettuato con strumenti di pagamento tracciabili.</p>
L'amministratore della Srl ha effettuato un viaggio in Cina, sostenendo spese di importo pari a 4.000 euro. In considerazione del fatto che le singole spese sono di importo inferiore al limite previsto vorremmo effettuare il rimborso in contanti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<p>A fronte della nota spese indicante l'importo di euro 4.000 è necessario procedere al versamento con strumenti di pagamento tracciabili. E' irrilevante il fatto che i singoli pagamenti siano inferiori alla soglia prevista.</p>
Vantiamo un credito verso un cliente per euro 5.000. Il cliente ci comunica che è disposto a saldarlo soltanto in contanti. Intendiamo accettare perché si tratta dell'unico modo per riscuotere gli importi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<p>In caso di transazioni di importo superiore al limite previsto sono sanzionabili entrambe le parti, indipendentemente dai motivi che le hanno indotte ad accettare il pagamento.</p>

<p>Vantiamo un credito verso un cliente per euro 4.000. Gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento entro 30 giorni mediante bonifico bancario.</p> <p>40 giorni dopo ci hanno invece comunicato che vorrebbero pagare in contanti (in due rate da 2.000 euro ognuna). Vorremmo accettare.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>In linea di massima le fatture possono essere pagate ratealmente in contanti se ciò è connaturato all'operazione stessa o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.</p> <p>È quindi necessario che le parti stipulino un preventivo accordo scritto per i versamenti rateali (o annotino tale volontà in fattura).</p>
<p>Alfa Srl è interamente controllata da Beta Srl . Beta Srl intende concedere un finanziamento ad Alfa di importo pari a 5.000 euro in contanti.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Il fatto che le società appartengano allo stesso gruppo non consente alle stesse di effettuare trasferimenti in contanti di importo superiore al limite previsto.</p>
<p>La nostra società intende pagare uno stipendio di importo pari a 4.000 euro in due <i>tranches</i>: una di importo pari a 2.500 euro entro il 15 del mese, l'altra, pari ad euro 1.500 nella seconda metà del mese. Entrambe le rate sarebbero pagate in contanti.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Il pagamento dello stipendio in più <i>tranches</i> in contanti è ammesso solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ è stato stipulato un accordo scritto tra e parti, di data antecedente al pagamento e conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa di categoria, ○ risulti che l'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro
<p>Ogni mese il socio della società intende versare euro 500 nelle casse della società, in quanto la stessa necessita di disponibilità liquide. A fine anno i versamenti ammonterebbero ad euro 6.000.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>In questi casi è sempre consigliabile formalizzare la volontà del socio mediante apposita delibera assembleare, in quanto si potrebbe trattare di un'operazione artificiosamente frazionata.</p>

Sono invece ammessi:

- Prelevamenti/versamenti in contanti presso gli sportelli bancari/postali di importo superiore alla soglia prevista (l'operazione avviene infatti nei confronti di un intermediario abilitato)
- I pagamenti rateali, anche se di importo complessivo superiore alla soglia, se la rateizzazione rappresenta il frutto di un preventivo accordo tra le parti, formalizzato in un apposito documento o direttamente in fattura.
- Il pagamento dell'acconto in contanti fino alla soglia prevista, e del saldo con strumenti di

pagamento tracciabili.

DA SAPERE

Nuovi limiti all'uso del contante e utilizzo del POS a più ampio raggio

di Saverio Cinieri - tratto da "IPSOA - IL QUOTIDIANO"

Sale da 1.000 a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore ma si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono le principali novità, in materia contante e moneta elettronica contenuti del DDL di stabilità 2016 ormai in dirittura di arrivo.

Sale da 1.000 a 3.000 euro il limite all'uso del contante, ma scende da 30 a 5 euro ed anche meno, l'uso delle carte di credito, di debito e prepagate nei pagamenti.

Sono queste, in sintesi, le novità del pacchetto "uso del contante e pagamenti elettronici" introdotte con la Legge di Stabilità 2016.

Limiti all'uso del contante

Come appena accennato, il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore passa da 1.000 a 3.000. Si ricorda che l'intervento modifica l'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. disciplina antiriciclaggio).

Sono inoltre **eliminati**:

- l'obbligo di pagare i **canoni di locazione** di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
- l'obbligo per i soggetti della **filiera dei trasporti** ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare.

Inoltre, con una modifica all'art. 49, comma 1-bis, del medesimo D.Lgs. n. 231/2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di **cambiavalute**.

L'attività di cambiavalute è regolata dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, (Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) in merito alla disciplina dei soggetti

operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) e riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro.

La relazione illustrativa afferma che detto innalzamento è stato effettuato per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, che, come accennato sopra, a sua volta è stato modificato dalla Legge di stabilità. Si segnala, da ultimo, che, in sede di iter parlamentare, è stato ripristinato il tetto di mille euro nell'uso del contante per i **money transfer**.

Obbligo dei pagamenti con il POS

Più complessa e delicata è la questione relativa ai pagamenti mediante POS (Point of Sale). Si ricorda che i commercianti e gli esercenti arti e professioni hanno l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (art. 15, comma 4 D.L. n. 179/2012). La norma, **in vigore dal 30 giugno 2014** (proroga disposta dal termine originario fissato al 1° gennaio 2014 con l'art. 9, comma 15-bis del D.L. n. 150/2013), è stata resa operativa con il D.M. 24 gennaio 2014.

Con questo decreto è stato confermato che l'obbligo riguardate sia le **imprese che i professionisti**, consiste nell'accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per importi superiore a **trenta euro**, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. È stato anche previsto che, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo valeva limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei commercianti e professionisti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento era superiore a duecentomila euro. Inoltre, con un successivo decreto (mai emanato) sarebbe stato possibile individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato oltre che disporre di nuovi obblighi.

La norma, però, sin dalla sua nascita ha generato molti **dubbi** applicativi, soprattutto in merito alla natura dell'obbligo introdotto (si tratta di un **obbligo giuridico** a carico di imprese e professionisti o semplicemente un **onere** per gli stessi?) e al conseguente **impianto** sanzionatorio, di fatto inesistente.

Su tali dubbi si sono espressi molti commentatori, anche istituzionali.

Secondo il **Consiglio nazionale forense** (circolare 20 maggio 2014, n. 10-C-2014), “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.

In altre parole, secondo gli avvocati, “salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d.lgs. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera

professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento.

Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti **tramite assegno o bonifico bancario** potranno continuare a farlo”.

In definitiva, la norma introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito.

Ne deriva che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Alle stesse conclusioni sono giunti i consulenti del lavoro (circolare n. 12/2014) secondo cui, quindi, la normativa vigente dunque non obbliga di fatto i professionisti all’installazione del POS; bensì consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all’importo di 30 euro. E la conferma a tale interpretazione è venuta anche a livello istituzionale con l’interrogazione parlamentare n. 5-02936 dell’11 giugno 2014.

In questo incerto quadro legislativo, interviene ora la Legge di stabilità, dando nuovo impulso alla questione. Infatti, si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

Con i **decreti ministeriali attuativi** di quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, viene esteso, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Dall'Agencia Entrate le indicazioni operative sui "nuovi" interpelli

In attuazione di quanto previsto dalla delega fiscale, L'Agencia delle entrate ha emanato un provvedimento atto a definire le modalità operative di presentazione degli interpelli in materia fiscale, valorizzando l'utilizzo di canali di comunicazione telematici. L'interpello permette al contribuente l'invio di quesiti all'Amministrazione finanziaria, per avere un parere preventivo su determinate operazioni di cui sia incerta o di difficile individuazione la disciplina fiscale.

Agencia delle Entrate, Provvedimento 4 gennaio 2016, n. 27

Lotta all'evasione: la Guardia di Finanza detta gli indirizzi 2016

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha varato la programmazione operativa per il 2016: in linea con la politica economica, finanziaria e fiscale del Governo, sono state intensificate tutte le attività di verifica e di controllo nei diversi settori impositivi, attraverso la predisposizione di piani operativi che il Corpo intende perseguire e realizzare.

Guardia di Finanza, Circolare 10 dicembre 2015, n. 0364521/15

Tax ruling: dal 2017 scambio automatico delle informazioni

La direttiva n. 2015/2376/UE, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2017, modifica la direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale: l'obiettivo è migliorare la trasparenza dei ruling fiscali che gli Stati membri forniscono in casi specifici alle imprese in merito alle modalità con cui sarà trattata la tassazione. Nella stessa Gazzetta Ufficiale ha trovato spazio anche il regolamento UE n. 2015/2378, che contiene le modalità di applicazione della direttiva n. 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Commissione UE, Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2015/2378/UE (G.U.U.E. 18 dicembre 2015, L332)

Cross border ruling: apre lo sportello promosso dal forum IVA

L'Agencia delle Entrate ha istituito uno sportello dedicato al progetto Cross Border Ruling (CBR), nato in seno al Forum IVA della Commissione europea. Il punto di contatto nasce per fornire risposta al di fuori della procedura di interpello ai quesiti concernenti il trattamento IVA presentati da soggetti che intendono effettuare operazioni transnazionali complesse in uno o più Stati membri aderenti al progetto pilota.

Agencia delle Entrate, Provvedimento 29 dicembre 2015, n. 165827

Tax credit per le imprese musicali con F24 online

Con provvedimento n. 164098 del 24 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta per la promozione della musica e dei nuovi talenti, introdotto dall'art. 7 del D.L. 91/2013. Il credito d'imposta, previsto per il triennio 2014-2016 in misura pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo e promozione, potrà essere fruito esclusivamente tramite modello F24 online.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 dicembre 2015, n. 164098

LAVORO

Pensioni: precisazioni dall'INPS sul pagamento rata di gennaio 2016

L'INPS, con messaggio n. 20 del 5 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in merito al pagamento delle pensioni relative al mese di gennaio 2016 effettuate il secondo giorno bancario del mese, che è il 4 gennaio per Poste Italiane ed il 5 gennaio per le banche. Non sarebbe stato possibile anticipare il pagamento delle pensioni all'ultimo giorno del mese precedente in quanto le stesse, a differenza degli stipendi, sono già pagate in anticipo e le banche e Poste italiane non traggono alcun vantaggio dall'anticipo o dal posticipo delle date di pagamento delle pensioni.

INPS, Messaggio 5 gennaio 2016, n. 20

Convalida dimissioni lavoratrici madri e lavoratori padri: dal 2016 nuovo modello per il report al Ministero

Dall'anno 2016 sarà utilizzato un nuovo modello di convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Lo comunica la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha pubblicato la lettera circolare prot. n. 22350 del 18 dicembre 2015, rivolta alle proprie Direzioni territoriali del lavoro che entro il 30 gennaio 2016, dovranno spedire il prospetto recante i dati regionali riferiti all'anno 2015.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lettera circolare 18/12/2015, n. 22350

IMPRESA

IAS 24: dal CNDCEC una Guida per le operazioni con le parti correlate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile una guida di supporto agli operatori nella predisposizione dell'informativa di bilancio relativa alle operazioni con le parti correlate che i soggetti che adottano i principi contabili internazionali sono tenuti a fornire in conformità ai dettami dello IAS 24.

CNDCEC, Parti correlate e indicazioni del principio contabile IAS 24

AGENDA

Scadenze dal 7 al 21 gennaio 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
GENNAIO 2016		
Lunedì 11	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento dell'acconto IVA	
Giovedì 14	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
Venerdì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Assistenza fiscale sostituti d'imposta	
	Fatturazione differita	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU/TASI	
	Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40%	
Lunedì 18	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata\INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	

Lunedì 18 (segue)	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Mercoledì 20	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l'occasione è gradita per cordiali saluti.

STUDIO BAFUNNO